

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4779 del 03/09/2024
Oggetto	7^ modifica ns_AIA_Wienerberger.pdf
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4980 del 03/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno tre SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

**Oggetto: D.Lgs. n° 152/06<sup>1</sup>- L.R. n° 09/15<sup>2</sup> - Azienda Wienerberger S.p.A. Unipersonale – 7<sup>^</sup> Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup> per l'installazione IPPC di produzione di laterizi (di cui al Punto 3.5 dell'allegato VIII, alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Mordano (BO), frazione Bubano, in Via Ringhiera n° 1**

### **LA RESPONSABILE DELL'UNITA' AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Premesso che all'azienda Wienerberger S.p.A. Unipersonale, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup> per l'esercizio dell'attività di produzione di laterizi (di cui al punto 3.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), svolta nell'installazione IPPC situata in Comune di Mordano (BO), in Via Ringhiera n° 1.

Vista la domanda<sup>4</sup> di 7<sup>^</sup> Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata dall'azienda Wienerberger S.p.A. Unipersonale in data 09/05/2024 sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna<sup>5</sup>, relativa ai seguenti aspetti:

- 1) Riutilizzo di granulato di laterizio di scarto proveniente da altri plant Wienerberger Italia, classificato come sottoprodotto del ciclo produttivo, come sostitutivo della sabbia naturale.**
- 2) Utilizzo di End of Waste (EoW).**
- 3) Limiti dei quantitativi stoccati dei rifiuti autorizzati per il recupero.**

Dato atto che:

- il Gestore dell'installazione ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie per la modifica non sostanziale dell'AIA per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 09/05/2024, ha avviato<sup>6</sup> il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell'AIA;
- in data 11/06/2024 è stata trasmessa all'azienda Wienerberger S.p.A. Unipersonale, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., la richiesta di integrazioni<sup>7</sup>, con contestuale sospensione del procedimento amministrativo, finalizzata ad acquisire chiarimenti e approfondimenti in merito alle richieste di modifica.

<sup>1</sup> Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

<sup>2</sup> Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

<sup>3</sup> Atto rilasciato dalla Città Metropolitana di Bologna con P.G. n° 6064 del 20/01/2015, successivamente modificato e integrato con atto P.G. n° 148736/2015 del 29/12/2015, con atti di ARPAAE DET-AMB-2016-1920 del 20/06/2016, DET-AMB-2017-5259 del 03/10/2017; DET-AMB-2018-4681 del 13/09/2018, DET-AMB-2021-4215 del 23/08/2021 e DET-AMB-2022-3412 del 05/07/2022;

<sup>4</sup> Assunta agli atti con protocollo PG/2024/85124 del 09/05/2024;

<sup>5</sup> Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

<sup>6</sup> Nota agli atti con PG/2024/85647 del 09/05/2024;

<sup>7</sup> Nota agli atti con PG/2024/107364 del 11/06/2024;

Il termine per la risposta a tale richiesta di integrazioni, con nota<sup>8</sup> del 01/08/2024, è stata prorogata al 15/08/2024, sulla base di specifica richiesta<sup>9</sup> dell'azienda Wienerberger S.p.A. Unipersonale.

- L'azienda Wienerberger S.p.A. ha trasmesso le integrazioni<sup>10</sup> in data 12/08/2024, comunicando la **richiesta di stralcio dall'istanza dell'intervento di cui al punto 3) Limiti dei quantitativi dei rifiuti stoccati dei rifiuti autorizzati per il recupero**, in quanto sono necessari ulteriori approfondimenti in merito, mantenendo le richieste di Modifica per i punti 1) e 2).

**Il presente provvedimento di Modifica di AIA, pertanto, autorizza le seguenti Modifiche:**

**1) Riutilizzo di granulato di laterizio di scarto proveniente da altri plant Wienerberger Italia, classificato come sottoprodotto del ciclo produttivo, come sostitutivo della sabbia naturale.**

**2) Utilizzo di End of Waste (EoW).**

La **Modifica di cui al punto 1)** è inerente alla **possibilità di riutilizzare granulato di laterizio derivante dagli scarti del prodotto finito di altri plant Wienerberger Italia, classificato come sottoprodotto del ciclo produttivo, come sostitutivo della sabbia naturale.**

Il granulato di laterizio deriva dal controllo qualità effettuato durante il ciclo produttivo, in particolare nella fase precedente al confezionamento (materiale cotto), scartando il materiale non conforme per la vendita come laterizio. La non conformità è relativa a difformità di carattere geometrico del prodotto finito o da difetti visivi (es: sbeccature). In alcune circostanze possono esserci dei picchi di materiale scartato che potrebbero essere utilizzati più rapidamente presso il plant in oggetto, anche in considerazione del fatto che si è dotato lo scorso anno di un frantoio utilizzato in modo specifico per tale attività.

Il progetto, quindi, prevede il semplice riutilizzo del granulato di laterizio di scarto (sottoprodotto) proveniente da altri plant Wienerberger Italia e tale materiale potrà essere stoccato in piazzale dove normalmente viene stoccato quello interno e successivamente macinato dal frantoio e reimmesso nel flusso produttivo esattamente come viene attualmente fatto.

In seguito alla realizzazione di tale intervento, non si avrà aumento di camion in entrata, in quanto ogni camion di granulato da riutilizzare sostituirà quelli che normalmente consegnano la sabbia naturale.

In particolare, si stima una produzione massima di 2.000 t/anno di scarto, di cui circa la metà vengono già riutilizzate in situ o vendute e le altre 1.000 t potrebbero essere trasportate presso lo stabilimento in oggetto per un numero pari a circa 33 camion, ovvero meno di 3 camion al mese.

**Tale intervento di Modifica, preventivamente alla presentazione dell'istanza di AIA, è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Preliminare** ai sensi dell'art. 6 comma 9bis del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 6 della L.R. n° 4/2018 e s.m.i., presentata dall'azienda Wienerberger S.p.A. Unipersonale in data 04/09/2023.

<sup>8</sup> Nota agli atti con PG/2024/141535 del 01/08/2024;

<sup>9</sup> Assunta agli atti con PG/2024/140848 del 01/08/2024;

<sup>10</sup> Assunte agli atti con PG/2024/147971 del 12/08/2024;

**Vista, pertanto la nota della Regione Emilia-Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni**<sup>11</sup>, in risposta a tale Valutazione Ambientale Preliminare, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha comunicato che

*“Come riportato dal proponente nella documentazione agli atti, si è valutato che la modifica proposta:*

- non comporta alcun aumento della capacità produttiva dell’impianto autorizzato;*
- non comporta modifiche impiantistiche dello stabilimento;*
- comporta la riduzione di acquisto di materie prime vergini (sabbia naturale), tanto al fine di contribuire al modello di economia circolare;*
- non comporta aumento e/o nuova emissione in atmosfera rispetto a quanto già autorizzato, non comporta alcuno scarico di acque reflue;*
- non determina alcun aumento della produzione di rifiuti, in quanto tutto il materiale in ingresso e in uscita è un sottoprodotto e rientra completamente nel flusso produttivo;*
- non comporta variazioni significative in termini di incrementi del traffico veicolare; non si avrà aumento di camion in quanto ogni camion di granulato di laterizio da riutilizzare sostituirà i camion che normalmente consegnano la sabbia naturale;*
- non comporta una variazione dell’utilizzo del frantoio. Il proponente dichiara che l’utilizzo di granulato di laterizio presso lo stabilimento di Bubano è già previsto e di conseguenza l’eventuale ulteriore granulato di laterizio degli altri stabilimenti della Società verrebbe riutilizzato in sostituzione di quello prodotto a Bubano. Inoltre, conferma che l’impianto di frantumazione funzionerà solo durante il periodo diurno e si prevede un funzionamento di 300-400 ore/anno, che, distribuite su 220 giorni lavorativi danno un funzionamento medio di circa 2 ore al giorno, così come già autorizzato in AIA.*

*Per le motivazioni di cui sopra, si ritiene che la modifica proposta rientri nella tipologia di cui all’art. 6, comma 9-bis del D.lgs. 152/2006 e che la stessa non necessiti di essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi.”*

La **Modifica di cui al punto 2)** è relativa all’**utilizzo di End of Waste (EoW) nel ciclo produttivo.**

Per la produzione di laterizi, infatti, si possono creare miscele contenenti argilla e additivi (quali per esempio: EoW, rifiuti recuperati, sottoprodotti, ecc.) i quali sono importanti per migliorare le proprietà dei laterizi (ad esempio: agenti formanti pori che aumentano la capacità di isolamento termico). L’uso di tali additivi contribuisce, inoltre, alla conservazione delle risorse naturali in quanto rientranti nell’ambito della cosiddetta “Economia Circolare”.

L’azienda è già autorizzata ,con l’AIA vigente, ad utilizzare simil-sabbie e simil-argille come Materie Prime Seconde – MPS, ma nasce l’esigenza di chiarire meglio questo aspetto in quanto, a seguito dell’evoluzione normativa, tali materie oggi possono rientrare nella classificazione di *End of Waste*, a norma di quanto previsto dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

<sup>11</sup> Protocollo della Regione Emilia-Romagna n° Prot. 27/09/2023.0988012.U., assunta gli atti con PG/2023/163651 del 27/09/2023;

L'azienda Wienerberger S.p.A. applica un rigoroso processo di controllo sulle materie (in questo caso additivi) da utilizzare nelle miscele e il processo di controllo prevede la qualifica del fornitore che consiste nei seguenti passaggi:

- Richiesta di copia dell'autorizzazione dalla quale si evince che il fornitore è autorizzato a trattare/recuperare/stoccare il materiale (es: codici CER che è autorizzato a trattare, quantitativi ecc). Questo viene fatto sui nuovi fornitori e in relazione alla scadenza delle loro autorizzazioni;
- Richiesta di documentazione attestante il rispetto dell'art.184-ter, D.Lgs. 152/06, ovvero:
  - La sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici,
  - Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto,
  - La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.
  - L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
- Richiesta della caratterizzazione chimico-fisica del materiale.
- Effettuazione di audit in campo sul fornitore del rifiuto (per i nuovi fornitori).
- Verifiche disponibilità e condizioni economiche della fornitura (per i nuovi fornitori e per i rinnovi dei rapporti contrattuali).

Oltre a questi passaggi, dai quali si chiarisce la cessazione della qualifica del rifiuto, tramite il Documento di Trasporto si verifica anche la provenienza del materiale e, in aggiunta a quanto sopra descritto, si effettuano periodicamente analisi interne, utili ad una ulteriore verifica dei parametri chimico-fisici.

### **Tutto ciò premesso,**

Valutato necessario procedere alla Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA rilasciata all'azienda Wienerberger S.p.A. Unipersonale dalla Città Metropolitana di Bologna con P.G. n° 6064 del 20/01/2015 e ss.mm.ii., per lo svolgimento dell'attività di produzione di laterizi (di cui al punto 3.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), svolta nell'installazione IPPC situata in Comune di Mordano (BO) in Via Ringhiera n° 1.

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica.

### **Determina**

1. Di **approvare** gli **interventi di modifica di cui ai punti 1) Riutilizzo di granulato di laterizio di scarto proveniente da altri plant Wienerberger Italia e 2) Utilizzo di End of Waste (EoW) descritti in premessa, stabilendo quanto segue e quanto indicato al successivo punto 2.:**

- nella gestione dei sottoprodotti e degli End of Waste-EoW, si richiama, in particolare, al rispetto degli articoli 184-bis e 184-ter del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..

2. **La Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna con P.G. n° 6064 del 20/01/2015 e ss.mm.ii.**, all'azienda Wienerberger S.p.A. Unipersonale per l'attività di produzione di laterizi (di cui al punto 3.5 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), svolta presso l'installazione sita in Comune di Mordano (BO), frazione Bubano, in Via Ringhiera n° 1, stabilendo quanto segue:

• **Al Paragrafo D.2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI, il sottoparagrafo Capacità di trattamento (operazione di recupero R5, Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.), è così modificato:**

- in calce alla Tabella di cui al punto 3., viene aggiunto quanto segue:

**"Fermo restando il limite quantitativo annuo di rifiuti conferibili pari a 30.000 t/a, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998."**

- il punto 4. viene eliminato;

- il punto 5. è così modificato:

**«5. La gestione dei rifiuti in ingresso all'impianto dovrà rispettare i requisiti stabiliti nel D.M. del 5 febbraio 98 e s.m.i., per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto».**

- il punto 6. è così modificato:

**«6. Constatata la piena conformità dell'attività di gestione dei rifiuti in ingresso all'impianto al DM 5/02/98 e s.m., e considerato che per detta attività non è necessaria la prestazione di garanzia finanziaria, il gestore potrà richiedere lo svincolo delle garanzie finanziarie vigenti (fideiussione bancaria n. 460011535560 emessa da Unicredit S.p.A. in data 23/01/2015) decorsi due anni dalla data di rilascio del presente provvedimento autorizzativo, in conformità alla Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1991/2003.**

3. **Che resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda Wienerberger S.p.A. Unipersonale con atto della Città Metropolitana di Bologna P.G. n° 6064 del 20/01/2015 e ss.mm.ii..

4. **Che contro il presente provvedimento** può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni<sup>12</sup>

**Paola Cavazzi**

*(lettera firmata digitalmente)<sup>13</sup>*

<sup>12</sup> D.D.G. n. 26/2024 del 13/03/2024 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024";

<sup>13</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**